



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Istituto Superiore di Studi Musicali
Institut supérieur d'études musicales

Via Guido Rey, c/o

Torre dei Balivi,

11100 - Aosta (AO)

0165.43307

www.consaosta.it

P.I. 01179620073

C.F. 91061880075

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

Istituto Superiore di Studi Musicali

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

Approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 2 del 12 giugno 2023

Adottato con decreto del Direttore n. 4 del 13 giugno 2023

Modificato dal Consiglio Accademico con delibera n. 4 del 15 febbraio 2024

Viste e recepite le “Linee guida per studenti con disabilità e DSA in Conservatorio”, approvate dalla Conferenza dei Direttori degli Istituti superiori di studi musicali il 25 gennaio 2024, al presente regolamento



REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

ART. 1 - FINALITÀ

L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di seguito indicato come Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente, promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA nei percorsi di studio dei Corsi di Alta Formazione e dei Corsi Propedeutici, perché siano messi in condizione di seguire proficuamente le lezioni e di essere valutati, in sede d'esame, con strumenti idonei.

ART. 2 - IL DELEGATO: RUOLO E COMPITI

La Legge 21 giugno 2023 n.74, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, che modifica l'art.16 comma 5-bis della legge 104/92, introduce anche nelle istituzioni AFAM un docente delegato con la funzione di promuovere e coordinare le azioni necessarie all'inclusione degli studenti.

In prima istanza il Delegato deve assumere un ruolo di raccordo all'interno dell'Istituto per tutte le questioni inerenti disabilità e DSA; è la figura alla quale tutte le componenti della comunità accademica possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti all'inclusione.

Il Delegato può interagire con le molteplici realtà esterne che si occupano di disabilità e DSA (le agenzie regionali per il diritto allo studio, le scuole secondarie di secondo grado, le associazioni e le agenzie per l'inserimento lavorativo).

Compito fondamentale del Delegato è quello di promuovere la sensibilizzazione in tema di disabilità e DSA all'interno dell'istituto, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e non docente. Interventi volti a sostenere la dignità personale, il successo formativo e l'autonomia dello studente.

Il Delegato è il punto di riferimento e l'animatore di progettualità orientate a qualificare l'Istituto in una direzione sempre più inclusiva.

Il Delegato affianca i docenti e i Dipartimenti nella delicata fase dell'accoglienza dello studente che, per la prima volta, si rivolge all'Istituto con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi accademico. Deve poi farsi promotore di incontri periodici con gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per verificarne l'efficacia, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente approntare nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di mediazione tra lo studente e i docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto a questi ultimi nella consapevolezza delle normative, dei diritti e dei bisogni formativi dello studente.

Il Delegato predispone periodicamente una descrizione sintetica delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione degli organi accademici e del Nucleo di Valutazione.



Il Delegato entra di diritto a far parte del Coordinamento Nazionale dei Delegati per le disabilità e i DSA dei Conservatori, come previsto dall'art. 3 del regolamento della stessa.

Il Delegato è nominato dal direttore prima dell'inizio di ogni anno accademico.

È contattabile al seguente indirizzo email: dsa@consaosta.it

ART. 3 GESTIONE DEGLI STUDENTI IN INGRESSO

3.1 La certificazione

L'attivazione delle misure di legge che garantiscono una didattica personalizzata e individualizzata, è subordinata alla consegna di una certificazione, che deve essere depositata presso la segreteria didattica e messa a disposizione del Delegato perché possa prenderne visione al fine di attuare gli interventi didattici più idonei.

È opportuno precisare che la semplice "diagnosi", attestazione della presenza di una patologia o di un disturbo, non dà luogo ai benefici di legge: il diritto ad accedere alle misure di legge previste dalla L. 104/92 e dalla L.170/2010 può essere attestato esclusivamente da una "certificazione", documento con valore legale, rilasciato da strutture pubbliche o accreditate, secondo procedure definite dalla normativa di riferimento. La certificazione di DSA deve contenere i codici nosografici e la esplicita definizione del DSA rilevato, e un'accurata descrizione delle caratteristiche dello studente, delle aree di forza e di debolezza.

I termini per la revisione della certificazione relativa alla L.104/92 sono riportati nel verbale della commissione valutatrice, la certificazione relativa alla L.170/2010 non deve superare i tre anni dalla data di rilascio. La diagnosi di DSA deve essere aggiornata dopo tre anni se lo studente è minorenni; non è necessario aggiornarla se conseguita da studente maggiorenne.

3.2 L'esame di ammissione

L'esame di ammissione è il primo importante processo organizzativo che vede impegnato il Delegato e coinvolge sia il soggetto con disabilità/DSA che le strutture didattiche dell'Istituto. Inizia con la "domanda di ammissione" in cui il candidato, oltre che inserire i propri dati anagrafici, potrà dichiarare se sia in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 o L. 170/2010, allegando relativa documentazione.

Il Delegato, una volta informato dalla segreteria didattica della presenza di studenti con certificazione, e presa visione della documentazione sanitaria, dovrà attivarsi affinché ai candidati siano assicurate in sede d'esame le misure previste per legge, coinvolgendo le strutture didattiche e i componenti la commissione esaminatrice.

La normativa vigente prevede per le prove in ingresso:



- per i candidati con disabilità, tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più per lo svolgimento delle prove, solo su specifica richiesta; strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia;
- per i candidati con DSA, in possesso di una certificazione rilasciata da non più di 3 anni, tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto, se necessario, a quello definito per la prova di ammissione, a prescindere da specifica richiesta; eventuale affiancamento di un tutor.

I candidati stranieri con disabilità o DSA che intendano usufruire delle suddette misure di legge devono presentare la certificazione rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da traduzione giurata in italiano o inglese. La documentazione presentata dovrà attestare una disabilità o DSA riconosciuti dalla normativa italiana.

È opportuno che tutte le comunicazioni tra Delegato, soggetto interessato e Docenti avvengano per e-mail e altri canali istituzionali.

3.3 L'accoglienza

Concluse le procedure di immatricolazione, è opportuno che il Delegato incontri lo studente ed eventualmente anche la famiglia, se minorenni, per informare circa i benefici di legge, sia durante le lezioni che agli esami, e i servizi disponibili.

Dovranno essere forniti allo studente e /o famiglia i recapiti del Delegato al quale potersi rivolgere per specifiche necessità didattiche o chiarimenti.

3.4 La privacy

La gestione della privacy riguarda non solo il trattamento dei dati sensibili rappresentati dalle certificazioni, ma anche la comunicazione con le parti coinvolte e lo svolgimento di lezioni ed esami. Il trattamento dei dati sensibili è subordinato al consenso esplicito dell'interessato che deve necessariamente sottoscrivere una liberatoria, accompagnata dall'informativa privacy, nella quale siano chiaramente indicate le finalità di utilizzo dei dati e i soggetti autorizzati a prenderne visione. Certificazione e liberatoria devono essere depositate presso la segreteria didattica.

Allo scopo di acquisire tutte le informazioni utili per garantire allo studente le misure di legge previste durante le lezioni e agli esami, il Delegato è autorizzato a consultare le certificazioni e a condividere con i docenti interessati i dati utili ai fini degli interventi didattici necessari.

La consegna della certificazione in segreteria non obbliga lo studente a usufruire dei relativi benefici di legge, ma accende un diritto che può essere esercitato in qualsiasi momento del percorso: è pertanto opportuno interpellare l'interessato per verificare se questi intenda comunicare autonomamente ai docenti le proprie necessità didattiche o se preferisca avvalersi dell'intermediazione del Delegato.



3.5 Lezioni ed esami

Durante il proprio percorso di studio in Istituto gli studenti con disabilità e DSA hanno diritto ad usufruire di alcune misure specifiche sia durante le lezioni che per le modalità di svolgimento degli esami. Tali misure non devono essere intese come facilitazioni negli obiettivi formativi da perseguire, che restano gli stessi per tutti, ma come strumenti necessari per garantire anche agli studenti con difficoltà certificate le pari opportunità sancite dalla normativa di riferimento.

Agli studenti con disabilità possono essere forniti:

- sussidi tecnici e didattici specifici, in ragione della specifica disabilità;
- tutorato specializzato, nei limiti del proprio bilancio e delle risorse disponibili;
- tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove d'esame;
- prove equipollenti;
- registrazione delle lezioni;
- utilizzo del pc con correttore ortografico e sintesi vocale;
- altri eventuali strumenti di facilitazione già utilizzati durante il percorso scolastico;
- prove orali invece che scritte e viceversa;
- tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto a quello previsto per la prova scritta o eventuale riduzione quantitativa (non qualitativa);
- valutazione dei contenuti piuttosto che della forma.

È utile precisare che la registrazione delle lezioni per uso personale, ad esempio per lo studio individuale, deve sempre essere consentita agli studenti con disabilità e DSA, fermo restando l'obbligo di informare le persone coinvolte nella registrazione e ottenere il loro esplicito consenso per ogni utilizzo diverso.

La valutazione deve poi concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dello studente e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, n.5669, art.7.1).